
Divorzio all'estero, non è tassato l'atto trascritto in Italia

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 21 GIUGNO 2023 | Angelo Busani

L'esenzione da ogni tributo, disposta dall'articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione coniugale e divorzio si applica anche all'atto di deposito, presso un notaio italiano, del contratto, stipulato all'estero, con il quale i coniugi hanno regolato, in sede di divorzio, i loro rapporti patrimoniali, concernenti anche immobili esistenti in Italia. È quanto l'agenzia delle Entrate riconosce nella risposta a risposta a interpello 351 del 2023 che, dunque estende il beneficio fiscale in questione anche agli atti formati all'estero i quali devono essere trascritti in un pubblico registro italiano (quali il Registro delle imprese o i registri nei quali si attua la pubblicità immobiliare).

La legge italiana (articolo 106, n. 4, legge 89/1913) prescrive che quando un atto formato all'estero (quale l'accordo di divorzio che contiene pattuizioni tra gli ex coniugi in ordine a beni esistenti in Italia) deve essere inserito in un pubblico registro italiano, ne va fatto un preventivo deposito presso un notaio italiano affinché questi si assuma la responsabilità della conformità alla legge italiana di ciò che è destinato ad essere pubblicato.

L'intervento del notaio italiano, a maggior ragione, si rende necessario quando (come nel caso attivato dall'istanza di interpello che ha avuto esito nella risposta n. 351/2023) l'atto straniero è carente dei requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità: nel caso, ad esempio, dell'atto di divorzio comportante un trasferimento immobiliare tra gli ex coniugi, occorre che esso contenga alcune dichiarazioni inerenti ai titoli edilizi i quali hanno assentito la costruzione dell'edificio nonché alla conformità della rappresentazione catastale allo stato di fatto. Ebbene, se l'atto formato all'estero sia carente di alcuno dei requisiti richiesti, a pena di nullità dalla legge italiana, nel contesto dell'atto di deposito di cui alla legge 89/1913, può effettuarsi la occorrente sanatoria. L'agevolazione disciplinata dalla legge 74/1987 trova la sua ragione nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale (circolare 27/E/2012). Tutto ciò sia con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto «necessario» (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento) quanto a quelli di contenuto «eventuale» (si pensi all'accordo tra gli ex coniugi di trasferire un'abitazione ai figli). © RIPRODUZIONE RISERVATA